

SESSIONE ULTERIORE XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Roma 15-16 dicembre 2023

**MOZIONE PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'AMMISSIONE ANTICIPATA AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E
TRIBUTARIO (ARTT. 124 E SEGG. D.P.R. 115 DEL 30 MAGGIO 2002)**

presentata dall'avvocato **Alessandro Cuccagna**, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, delegato congressuale e vice presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nel rispetto dell'art.5, comma 2, dello Statuto Congressuale, in conformità alle indicazioni del Comitato organizzatore che nel corso delle riunioni del 5 e dell'11 ottobre 2023 ha deliberato che tutte le mozioni debbano essere presentate secondo la modalità telematica prevista per le sessioni ordinarie (ex art.5, commi da 2 a 7) o con la modalità cartacea di cui all'art.5, comma 9, del vigente Statuto congressuale

PREMESSO CHE

1. il titolo IV della parte III del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 riguarda le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario;
2. l'art. 124 stabilisce che, in dette materie, l'istanza di ammissione al patrocinio è presentata esclusivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente in base ai criteri di cui al secondo comma di tale articolo;
3. l'art. 126 prevede che il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se l'istanza viene rigettata o dichiarata inammissibile può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto;
4. al giudizio *ex ante* effettuato dal Consiglio dell'Ordine, segue quello *ex post* previsto dall'art. 136, comma 2, del magistrato il quale può revocare l'ammissione se risulti l'insussistenza dei relativi

presupposti ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; al riguardo, con ordinanza n. 220 del 17 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha statuito che il giudice non è in alcun modo condizionato dalla motivazione che ha indotto il Consiglio dell'Ordine a concedere in via provvisoria il beneficio;

5. copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente, il quale verifica l'esattezza delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento del Consiglio dell'Ordine riguardo alla ammissione in via anticipata e provvisoria risulta nei fatti del tutto inutile, in quanto la verifica dei requisiti per il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato è meramente formale e non ha alcuna incidenza sull'ammissione al beneficio, la quale viene decisa dal magistrato anche sulla base delle verifiche dell'ufficio finanziario;
- si tratta quindi di attività che non contribuisce al miglior funzionamento del processo mentre comporta un notevole aggravio per il Consiglio dell'Ordine, già onerato di molteplici compiti e incombenze istituzionali;
- nel processo penale tale intervento del Consiglio dell'Ordine non è previsto;
- l'esenzione dal contributo unificato e dalle spese di giustizia potrebbe essere riconosciuta all'interessato in via provvisoria con la presentazione della domanda di ammissione al patrocinio nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio o al momento dell'iscrizione a ruolo della causa;
- si rende, pertanto, necessario adottare una mozione che impegni le Istituzioni Forensi tutte a porre concretamente in essere le opportune iniziative per modificare la normativa sul patrocinio a spese dello Stato con eliminazione, nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario della competenza del Consiglio dell'Ordine riguardo alla ammissione dell'interessato a detto beneficio in via anticipata e provvisoria;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO



l'Avvocatura Italiana, riunitasi nella Sessione Ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di Roma, a paritaria tutela di tutti gli iscritti e le iscritte agli Ordini Forensi e in ragione dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché, nel rispetto dei principi sintetizzati e deliberati dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana, venga modificata la normativa sul patrocinio a spese dello Stato

- a) con eliminazione nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario della competenza del Consiglio dell'Ordine riguardo alla ammissione dell'interessato a detto beneficio in via anticipata e provvisoria;
- b) con previsione che l'esenzione dal contributo unificato e dalle spese di giustizia venga riconosciuta in via provvisoria a seguito della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio o al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

28 novembre 2023

- 1) Alessandro Cuccagna 
- 2) MARTA BOSSOLA 
- 3) CARLO SERINI 
- 4) FICIAPI FRANCESCA 
- 5) MASSIMO BOTTURA 
- 6) IGOR VISENTIN 

- 1) Daniele Tolmen U. Gian BELLUNO
- 2) DE COL MARC Marco BELLUNO
- 3) LUCA GALETTA Leo GORIZIA
- 10) ANTONIO GUARNIERI Antonio TREVISO
- 11) ANTONIO ANGELINI Antonio TRENTO
- 12) GIORGIO BATTAGLINI Giorgio VENEZIA
- 13) HAURIZO LOCI VARI Padova
- 14) AGNESE USAI Padova
- 15) SABINA RAFFAELLA Udine
- 16) GNECCHI ANDREA Andrea ROVERETO
- 17) PIETRO BRUSCA Pietro BOLZANO
- 18) IVO DEOLA Ivo BOLZANO
- 19) LAURENZIA BENEDETTI Laura TREVISO
- 20) NICOLA GIOBA NA Nicola PADOVA
- 21) CHIARA CROCIERESCHI Chiara VENEZIA
- 22) FIORENTINE LUIGI PONTICOLO Trento
- 23) FENO LUIGI LUIGI VENEZIA
- 24) DIEGO CASCIANO Diego TREVISO
- 25) TITO BURLA Tito PADOVA
- 26) CRISTO LUCIANA Luciana UDINE
- 27) MORETTI FRANCESCA Francesca UDINE
- 28) LOUSSI MARTINA Martina PORDENONE
- 29) FAZIO AMADIO Fazio TREVISO
- 30) BAZZAN EDDY Eddy PADOVA
- 31) BELLINI MARTA Marta VERONA
- 32) CANTILLI ANDREAS Andreas PORDENONE
- 33) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 4) ROBERTA BEITTO Roberta VENEZIA
- 5) VINCENZO DI MACCOLO Vincenzo TARANTO
- 6) VICTOR RANPAZZO Victor VENEZIA
- 7) ANGELO MARCO D'ALESSANDRO Angelo TRIESTE